



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cons. Nicola BONTEMPO	Presidente f.f.
Cons. Francesco BELSANTI	Componente
Cons. Paolo BERTOZZI	Componente
Cons. Patrizia IMPRESA	Componente
Primo ref. Fabio ALPINI	Componente, relatore
Ref. Rosaria DI BLASI	Componente
Ref. Anna PETA	Componente

nell'adunanza del 26 gennaio 2023;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 del 11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013", i cui principi vengono confermati, con i relativi adattamenti, anche per l'analisi dell'esercizio 2017, 2018 e 2019;

VISTA le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. del e n. del con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di Scandicci (FI)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019;

ESAMINATI la documentazione pervenuta (note prot. N. 235 del 16 gennaio 2023 e prot. N. 553 del 23 gennaio 2023), le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente, nonché quanto comunicato dall'Ente con la nota n. 10223 del 22 dicembre 2022 inviata ai fini del contraddittorio;

UDITO il relatore, Primo ref. Fabio Alpini

CONSIDERATO

- che l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, prevede, al comma 1, l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in

materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;

- che l'art. 148-bis del Tuel, al comma 3, prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;

- che il citato comma 3 dell'art. 148-bis Tuel stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

- che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 Tuel, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2017, 2018 e 2019;

- che la Sezione, pur confermando i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali di cui alla deliberazione n. 171/2014, ha integrato l'attività di controllo in considerazione della corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. n. 118/2011;

- che il quadro normativo sopra richiamato ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

- che la Sezione - seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie - ritiene che la gravità della irregolarità contabile non sia tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

- che la Sezione, nell'ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di

violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica;

- che le irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce l'irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall'esperienza maturata nel controllo e si traducono in "fattori di criticità" che la Sezione analizza anche sulla base della storia dell'ente, nonché sulla base di valutazioni di stock e di trend;

- che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale e analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione. Aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche;

- che, in funzione del modello di controllo adottato, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle irregolarità con riferimento all'esercizio a cui si riferiscono. Tuttavia, considera necessaria l'attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2019;

- che le pronunce di accertamento di irregolarità sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

DELIBERA

I rendiconti 2017, 2018 e 2019 del Comune di Scandicci, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, evidenziano le seguenti criticità o irregolarità, che danno luogo a pronuncia di segnalazione.

SEZIONE I - Rendiconto 2017

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'Ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste vincolate e destinate ad investimenti confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017.

Va premesso che, con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2017 per 77.342.327,73 euro, l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 65.938.049,70 euro e a fondo rischi e spese future per 834.569,36 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 4.635.130,75 euro) e destinata ad investimenti (per 965.446,72 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo pari a 4.969.131,20 euro.

In sede istruttoria, tuttavia, era stata rilevata la non corretta determinazione della quota vincolata e della componente destinata a investimenti.

Con riferimento alla quota vincolata per legge e principi contabili, dagli elementi complessivamente forniti dall'Ente era emerso che le risorse della gestione destinate a specifici interventi, accertate nel corso dell'esercizio e non utilizzate per la realizzazione degli interventi cui erano concesse, non erano state adeguatamente ricollocate tra le componenti vincolate dell'avanzo di amministrazione.

In particolare, per quanto riguarda tale quota del risultato, la gestione di competenza aveva registrato un avanzo di 796.548,50 euro, che non era stato considerato nel suo complesso ai fini della determinazione del vincolo al termine dell'esercizio.

Infatti, considerando compiutamente la componente di avanzo derivante dalla gestione nella misura appena indicata (pari a 796.548,50 euro), le quote vincolate provenienti dal risultato 2016 non applicate al bilancio 2017, pari a 1.567.888,00 euro, e l'assenza di quote di avanzo derivanti dalla gestione residui, il vincolo complessivo doveva essere rideterminato in 2.364.436,50 euro, con una differenza, rispetto a quanto accertato dall'Ente, di 267.253,03 euro.

In sede di contraddittorio l'Ente ha specificato che *"la differenza di €267.253,03 corrisponde ad importo svincolato da tale quota dell'avanzo e relativo a risorse eccedenti riguardanti la spesa di personale per la contrattazione decentrata"*.

Al riguardo, si prende atto di quanto rappresentato dall'Ente in ordine allo svincolo, in sede di approvazione del rendiconto 2017, di una quota di risorse precedentemente vincolata che, negli esercizi successivi, si è rivelata come non più necessaria.

Dai controlli svolti è emerso, inoltre, che sono stati assunti maggiori accertamenti in conto residui riferiti a risorse vincolate a specifici interventi, a fronte dei quali l'Ente non ha provveduto a vincolare la corrispondente quota di avanzo realizzato al termine dell'esercizio 2017.

Nello specifico, l'Ente ha assunto maggiori accertamenti in conto residui per 244.524,87 euro riferiti a sanzioni amministrative al codice della strada.

Nel corso dell'istruttoria, l'Ente ha confermato di non aver disposto alcun vincolo in relazione all'assunzione di tali maggiori accertamenti in conto residui, e di aver disposto un accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 93,24% delle poste attive oggetto di maggior accertamento.

In sede di contraddittorio, l'Ente ha ulteriormente specificato che *“a tal proposito si riconosce che erroneamente l'Ente non ha provveduto a disporre al 31/12/2017 il vincolo della somma, che ha costituito pertanto quota dell'avanzo disponibile 2017. Si fa presente, tuttavia, che nel corso dell'esercizio 2018 tale avanzo disponibile è stato applicato per ben oltre tale importo a spese di investimento della tipologia di quelle finanziabili con i proventi del CDS (nello specifico, per la manutenzione straordinaria strade), allineandosi, nei fatti, alla destinazione vincolata del maggiore residuo attivo in questione; in conclusione, nonostante non sia stato formalizzato nell'avanzo il vincolo riguardante tale maggiore residuo attivo (la quota al netto del FCDE), l'Ente ha rispettato in sostanza il vincolo di destinazione in quanto ha utilizzato l'avanzo disponibile (comprendente il maggiore residuo attivo) per finanziare spesa di manutenzione straordinaria delle strade, nel rispetto quindi dei vincoli di destinazione dei proventi in questione”*.

Al riguardo, occorre considerare che, in base a quanto disposto dall'art. 208 del codice della strada, almeno il 50% di tali risorse deve essere destinato alle finalità specifiche previste dalla legge.

Il maggiore accertamento assunto, per il quale, peraltro, il principio contabile impone la rilevazione in conto competenza (salva l'ipotesi della contestuale riscossione), deve essere quindi integralmente assoggettato alla dimostrazione del vincolo di destinazione, e per esso, nei termini di legge, deve essere appostata la relativa quota nel risultato di amministrazione, a meno che non si dia evidenza del fatto che i residui oggetto di cancellazione avevano già costituito la base di verifica del vincolo di destinazione nella competenza dell'esercizio a cui si riferiscono (circostanza che, nel caso di specie, non risulta).

Nel caso di specie, dunque, occorre considerare che il maggior accertamento (pari a 244.524,87 euro) è stato oggetto di accantonamento per 227.994,99 euro e, pertanto, occorre disporre un ulteriore vincolo di 8.264,94 euro nell'abito della componente vincolata per legge e principi contabili del risultato di amministrazione 2017.

Tale quota del risultato, considerando gli elementi complessivamente emersi, deve essere rideterminata in complessivi 2.105.448,41 euro, anziché 2.097.183,47 euro come originariamente definito dall'Ente con l'approvazione del rendiconto.

Nell'ambito dell'attività istruttoria era emerso, inoltre, che le risorse vincolate accertate con il rendiconto dell'esercizio 2016, non utilizzate nel corso della gestione 2017, non erano state correttamente riportate nella parte vincolata al termine dell'esercizio 2017.

Nello specifico, l'istruttoria aveva evidenziato che una quota dell'avanzo 2016 non applicato alla gestione 2017 e riferito alla parte vincolata per trasferimenti non era stata considerata nella definizione dei vincoli al termine dell'esercizio 2017.

Il risultato di amministrazione 2016 non applicato alla gestione 2017 era pari a 1.981.643,86 euro che, sommato alla quota di vincolo derivante dalla gestione di competenza e dei residui, pari rispettivamente a 377.492,68 euro e a 0,00 euro, doveva condurre alla determinazione di un vincolo complessivo pari a 2.359.136,54 euro, anziché 1.554.553,26 euro come determinato dall'Ente, con una differenza pari a 804.583,28 euro.

In sede di contraddittorio cartolare l'Ente ha specificato che *"la differenza di €.804.583,28 corrisponde allo svincolo di quota dell'avanzo vincolato per trasferimenti e riguarda in parte, per €.122.893,99, trasferimenti correnti a fronte di spese rendicontate e finanziate con risorse proprie, quindi da svincolare, e in parte, per €.681.689,29, la riduzione di residuo attivo relativo a contributo regionale in conto investimenti al quale non ha corrisposto impegno di spesa"*. Con specifico riferimento alla cancellazione del residuo attivo in questione, l'Ente ha specificato che nella tabella C esso era stato erroneamente riportato nella riga riguardante le risorse destinate agli investimenti, anziché in quella riguardante la parte vincolata da trasferimenti. Nell'ambito del contraddittorio, l'Ente ha trasmesso il prospetto rettificato.

Al riguardo, si prende atto di quanto rappresentato dall'Ente in ordine alla determinazione della quota relativa ai trasferimenti, la cui quantificazione viene confermata nella misura definita dall'Ente in sede di approvazione del rendiconto di gestione.

Complessivamente, la quota vincolata del risultato di amministrazione 2017, considerando anche la componente vincolata relativa a mutui e prestiti (pari a 357.678,85 euro) e la quota formalmente vincolata dall'Ente (pari a 625.715,17 euro), viene quantificata in 4.643.395,69 euro (anziché 4.635.130,75 euro).

In ordine alla quota destinata investimenti, dagli elementi complessivamente forniti dall'Ente era emerso che l'amministrazione aveva determinato la quantificazione inserita nel risultato di amministrazione considerando che una quota dell'avanzo della gestione residui negativa (pari a -1.648.057,48 euro) era destinata alla riduzione del vincolo indicato nel risultato di amministrazione 2016.

In particolare, l'Ente aveva attestato di aver disposto la cancellazione di residui passivi del titolo II di spesa finanziati da risorse destinate a investimenti per 3.634,91 euro, e la cancellazione di poste attive relative alla medesima fonte di finanziamento per 1.651.692,39 euro, sostanzialmente riferibile al complesso delle cancellazioni dei titoli IV e V di entrata.

Era di tutta evidenza che il saldo negativo fra cancellazioni di partite passive e attive può incidere sulla riduzione della quota destinata già definita con il rendiconto 2016 solo nel caso in cui vi sia coincidenza tra le risorse che, in passato, hanno contribuito alla costituzione della quota destinata, e le risorse che, con il rendiconto 2017, sono state oggetto di eliminazione.

In assenza di tali elementi di riscontro circa la correlazione delle cancellazioni di poste attive rispetto a quanto accertato con il rendiconto 2016, la compensazione prospettata dall'Ente non poteva essere accolta, poiché in contrasto con le regole contabili per la determinazione delle componenti interne del risultato di amministrazione.

In sede di contraddittorio, l'Ente ha specificato che nella documentazione trasmessa in istruttoria erano presenti degli errori. In particolare, l'Ente ha proceduto alla correzione della tabella C/2017, relativa alle componenti di formazione del risultato di amministrazione proveniente dalla gestione residui.

Per chiarire meglio quanto posto in essere in sede di approvazione del rendiconto, l'Ente ha ritenuto utile chiarire che *"la tabella C suddetta è stata rettificata la voce dei residui attivi cancellati di colonna C, originariamente pari ad € 1.651.692,39, azzerandola"*. Nel dettaglio le rettifiche corrispondono, per l'importo di €. 681.689,29, a quanto indicato in ordine alla rideterminazione della quota vincolata, e per l'importo di -

970.003,10 euro, a residui attivi di parte investimenti cancellati e già confluiti nel risultato di amministrazione al 31/12/2016.

Considerando quanto complessivamente emerso, la determinazione della quota destinata a investimenti deve essere confermata nella misura originariamente determinata dall'Ente in sede di approvazione del rendiconto di gestione (pari a 965.446,72 euro).

Per quanto emerso nel corso dell'istruttoria il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2017 si ridefinisce con un saldo della parte disponibile pari a 4.960.866,26 euro.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione costituisce una irregolarità contabile, in quanto la quota disponibile risulta di fatto alimentata da risorse, vincolate per legge al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno, sebbene non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta ovvero compensata al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

L'Ente dovrà inoltre valutare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese d'esercizio, soprattutto se di parte corrente.

La Sezione ritiene pertanto necessaria l'adozione di adeguati interventi correttivi.

* * * * *

Dall'esame istruttorio condotto sul rendiconto 2017, è emerso che l'Ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo.

Dall'istruttoria infatti è emerso che l'Ente non ha opportunamente considerato le entrate derivanti dai proventi CDS ai fini della movimentazione e rilevazione della cassa vincolata.

In merito alla gestione dei fondi vincolati occorre osservare preliminarmente che il principio ispiratore del "vincolo di cassa" è da rinvenire nella necessità di distinguere tra le risorse che genericamente finanziano le spese del bilancio (in ossequio al principio di unicità del bilancio), e quelle che viceversa vanno a finanziare direttamente specifici interventi di spesa, creando un collegamento diretto tra la risorsa che affluisce al bilancio e la spesa che con essa deve essere finanziata. Tale distinzione, oltre ad essere un obbligo sancito dal legislatore, è al tempo stesso un principio di sana gestione che trova la sua legittimazione nella necessità di governo dei flussi di cassa e degli equilibri della stessa.

L'assenza di una distinzione tra le diverse tipologie di entrata può comportare un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, che altera gli equilibri e non consente l'emersione di situazioni deficitarie o di sofferenza della cassa, impedendo al tempo stesso che eventuali situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, trovino evidenza contabile.

Il bilancio deve garantire un equilibrio costante tra le spese e le entrate "generiche" (ordinarie e non) poiché, per il principio di unità del bilancio esse sono preordinate al finanziamento della generalità delle spese del bilancio. Al contempo, deve essere garantito un equilibrio delle partite vincolate, in modo tale che il flusso di entrata di queste ultime sia sempre in grado di finanziare gli specifici interventi cui sono destinate per disposizione di legge e/o regolamentare o, con una interpretazione ancora più estensiva, perché lo stesso ente le abbia in modo specifico destinate.

Il legislatore dunque, oltre a prevedere la distinzione tra entrate generiche ed entrate a specifica destinazione, introduce per queste ultime un vincolo che deve operare anche in termini di cassa: in concreto, laddove una entrata corrente o di parte capitale abbia un collegamento diretto a specifiche spese, questa entrata deve essere esclusa dall'applicazione del principio di unità del bilancio, andando a finanziare non più la generalità delle spese ma, appunto, specifici interventi in modo tale che sia garantita la copertura di cassa nel momento in cui tali interventi avranno la loro manifestazione anche monetaria.

Per quanto invece attiene ai nuovi principi introdotti dal d.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile) occorre evidenziare una sostanziale conferma delle regole già previste per la gestione di cassa. Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, al punto 10.1, prescrive che *"gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 180, comma 3, lettera d, del Tuel continuano ad indicare al tesoriere, attraverso l'ordinativo d'incasso, l'eventuale natura vincolata dei propri incassi. A riguardo, la riforma ha precisato che devono essere segnalate al tesoriere le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti"*.

Va altresì precisato che la riforma dei sistemi di contabilità ha riformulato l'art. 180 del Tuel, prevedendo, al comma 3, lettera d, che l'ordinativo di incasso debba indicare, tra l'altro, *"gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, trasferimenti o prestiti"*. Inoltre, l'art. 195 del Tuel relativo all'utilizzo di "entrate vincolate", prevede che gli enti possano *"disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti"*.

Al contempo le nuove disposizioni sull'armonizzazione dei sistemi contabili hanno reso più stringenti gli obblighi di rilevazione e verifica delle poste vincolate in termini di cassa. Infatti, lo stesso punto 10.1 riporta come unica novità l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d, del Tuel.

Nel caso in esame, come detto, risultano non vincolate nella cassa dell'Ente i proventi da sanzioni pecuniarie al codice della strada in base alla presunzione che le stesse possano essere qualificate come "entrate a destinazione generica".

In ordine alla possibilità di qualificare una risorsa come vincolata occorre valutare due requisiti: il primo, riferito al soggetto che ne dispone il vincolo; il secondo, relativo alla destinazione della risorsa intesa come "generica tipologia di spesa" ovvero "specifici interventi di spesa".

Ciò detto, i proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada rispondono ad entrambi i requisiti, essendo entrate che il d.lgs. 285/92 destina alla realizzazione di specifici interventi che l'Ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell'art. 208, o dal comma 12-ter dell'art. 142.

In sede di contraddittorio l'Ente non ha fornito ulteriori elementi riferiti alla gestione dei flussi di cassa vincolati.

Per le ragioni appena espresse, la Sezione non ritiene corretta la metodologia contabile di rilevazione delle poste vincolate in termini di cassa (riferita alle entrate derivanti da contributi pubblici e privati, mutui e alienazioni vincolate), poiché la stessa non permette di definire l'ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione, e l'eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso del 2017, ai sensi dell'art. 195 Tuel. Le difficoltà di quantificazione sopra indicate non consentono neanche la valutazione del rispetto dell'art. 222 Tuel.

L'irregolarità sopra rilevata comporta, inoltre, una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell'Ente e allegato al rendiconto della gestione 2017 di cui all'art. 226 Tuel.

La non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa rispetto alle componenti libera e vincolata non solo determina l'inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio ma è anche suscettibile di incidere sulla corretta gestione dei flussi di cassa e sulla loro verificabilità. L'assenza, infatti, di una puntuale rappresentazione delle effettive consistenze della cassa libera e vincolata, impedisce che vengano alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio, quali quelle che conducono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti.

Tale irregolarità comporta una distorta rappresentazione dei dati di consuntivo, che deve essere corretta al fine di garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa, il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

SEZIONE II - Rendiconto 2018

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, la composizione di tale risultato e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'Ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste vincolate e destinate ad investimenti confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018.

Va premesso che, con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2018 per 78.828.204,56 euro, l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 65.069.015,56 euro e a fondo rischi e spese future per 1.408.885,57 euro) e

alla quantificazione della parte vincolata (per 5.140.848,81 euro) e destinata ad investimenti (per 2.496.011,31 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo pari a 4.713.443,31 euro.

A seguito dell'istruttoria condotta sul rendiconto 2017 è emersa una diversa quantificazione del risultato dell'esercizio 2017, che comporta una diversa determinazione anche del risultato 2018.

L'istruttoria ha infatti evidenziato una diversa quantificazione del risultato dell'esercizio 2017, che ha portato alla definizione di un risultato formale di amministrazione pari a 77.342.327,73 euro, e di una quota disponibile pari a 4.960.866,26 euro, con un peggioramento pari a 8.264,94 euro del quale si deve tenere conto nella determinazione del risultato 2018.

Con l'istruttoria specifica sull'esercizio 2018 era stata, inoltre, rilevata la non corretta determinazione della quota vincolata per mutui e prestiti.

In sede istruttoria, infatti, era stato rilevato che le risorse vincolate accertate con il rendiconto dell'esercizio 2017, non utilizzate nel corso della gestione 2018, non sono state correttamente riportate nella parte vincolata al termine dell'esercizio.

In particolare, con riferimento alla quota di avanzo vincolato per mutui e prestiti, il risultato di amministrazione 2017 non applicato alla gestione 2018 era pari a 357.678,85 euro. Lo stesso, in assenza di ulteriori quote vincolate derivanti dalla gestione di competenza e dalla gestione residui, doveva confluire per lo stesso ammontare nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2018, anziché essere ridotto a 234.795,03 euro, come determinato dall'Ente.

In sede di contraddittorio l'Ente ha specificato che *“la differenza rilevata [...] è costituita da €122.883,82; tale importo è rappresentato dallo svincolo di quota dell'avanzo in questione derivante dalla riduzione di mutui i cui importi erano confluiti nell'avanzo vincolato negli esercizi precedenti al fine di disporre l'eventuale diverso utilizzo; lo svincolo è conseguenza della decisione di non procedere al diverso utilizzo quanto piuttosto alla riduzione del prestito”*. Inoltre, con nota del 23 gennaio 2023, l'Ente ha precisato che tale differenza *“corrisponde allo svincolo di quota dell'avanzo in oggetto derivante dalla riduzione di 2 mutui, assunti nel 2015 e 2016, la cui spesa corrispondente era stata sostenuta in misura inferiore all'importo del mutuo nei precedenti esercizi, generando pertanto quota dell'avanzo vincolato al 01/01/2018. Si precisa al riguardo che lo svincolo è stato disposto solamente a seguito del ricevimento di formale provvedimento di riduzione dei mutui in questione da parte di Cassa DD.PP”*.

Considerando gli elementi rappresentati dall'Ente in sede di contraddittorio, la quota di avanzo vincolato per mutui e prestiti deve essere confermata in 234.795,03 euro.

Complessivamente la quota vincolata del risultato di amministrazione 2018, considerando anche la componente vincolata per legge e principi contabili (pari a 2.801.771,63 euro), quella vincolata per trasferimenti (pari a 1.460.485,57 euro), nonché la quota vincolata dall'Ente (pari a 652.061,52 euro), viene quantificata in complessivi 5.149.113,75 euro (anziché 5.140.848,81 euro).

Per quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2018 si ridefinisce con un saldo della parte disponibile pari a 4.705.178,37 euro, anziché 4.713.443,31 euro come accertato dall'Ente con il rendiconto 2018.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione costituisce una irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione risulta di fatto alimentato da risorse, vincolate per legge al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno, sebbene non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta ovvero compensata al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

L'Ente dovrà inoltre valutare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese d'esercizio, soprattutto se di parte corrente.

La Sezione ritiene pertanto necessaria l'adozione di adeguati interventi correttivi.

* * * * *

Dall'esame istruttorio condotto sul rendiconto 2018, è emerso che l'Ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo.

Nel corso dell'istruttoria è infatti emerso che, anche per l'esercizio 2018, l'Ente non ha opportunamente considerato le entrate derivanti dai proventi CDS ai fini della movimentazione e rilevazione della cassa vincolata.

Quest'ultima, infatti, risulta costituita e movimentata solo con riferimento alle entrate di parte investimenti e dai trasferimenti erogati in via anticipata dall'ente finanziatore dell'intervento.

In sede di contraddittorio l'Ente, così come avvenuto per il 2017, non ha fornito ulteriori elementi riferiti alla gestione dei flussi di cassa vincolati.

Si rinvia a quanto evidenziato nella Sezione I della presente deliberazione, sia per gli aspetti interpretativi che per le conseguenti implicazioni sul rispetto delle norme e dei principi contabili previsti per la definizione della cassa vincolata.

Tale irregolarità comporta una distorta rappresentazione dei dati di consuntivo, che deve essere corretta al fine di garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa, il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto e il ripristino della sana gestione finanziaria.

La Sezione ritiene pertanto necessaria l'adozione di adeguati interventi correttivi.

SEZIONE III - Rendiconto 2019

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della

quota disponibile non risultavano correttamente determinate, in quanto l'Ente non aveva provveduto alla corretta definizione delle poste vincolate e destinate ad investimenti confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019.

Va premesso che, con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2019 per 77.948.289,70 euro, l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 67.785.867,16 euro e a fondo rischi e spese future per 1.668.195,23 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 4.870.501,87 euro) e destinata ad investimenti (per 873.767,40 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 2.749.958,04 euro.

L'istruttoria ha tuttavia evidenziato una diversa quantificazione del risultato dell'esercizio 2017 e 2018, che ha portato alla definizione di un risultato formale di amministrazione rispettivamente pari a 77.342.327,73 euro e a 78.828.204,56 euro, e di una quota disponibile pari a 4.960.866,26 euro, per il 2017, e a 4.705.178,37 euro, per il 2018, con un peggioramento complessivo, nel 2018, pari a 8.264,94 euro, del quale si deve tenere conto nella determinazione del risultato 2019.

Con l'istruttoria specifica sull'esercizio 2019 era stata, inoltre, rilevata una ulteriore non corretta determinazione della quota vincolata per legge e principi contabili.

Dagli elementi complessivamente forniti dall'Ente, era emerso che le risorse della gestione destinate a specifici interventi, non utilizzate nell'esercizio per la realizzazione degli interventi cui erano vincolate, non erano state adeguatamente ricollocate tra le componenti vincolate dell'avanzo di amministrazione.

Nello specifico, l'istruttoria aveva evidenziato la realizzazione di un avanzo della gestione di competenza derivante da risorse vincolate per legge e principi contabili pari a 869.440,78 euro, a fronte delle quali non erano stati disposti i correlativi vincoli complessivi nell'ambito della quota vincolata per legge e principi contabili dell'avanzo di amministrazione definito al 31 dicembre 2019.

Tale avanzo della gestione, unitamente alle quote vincolate che residuano dall'esercizio precedente, pari a 2.431.523,95 euro, e a quelle che derivanti dalla gestione residui, pari a 3.899,39 euro, conduceva ad una quantificazione complessiva della quota vincolata per legge e principi contabili di 3.304.864,12 euro, anziché 2.455.413,64 euro come accertato dall'Ente.

In sede di contraddittorio, l'Ente ha specificato che *“la differenza rilevata, oltre alla quota derivante dal ricalcolo ipotizzato in riferimento al risultato 2017 [...] deriva da due componenti. La prima componente è pari ad €.124.163,21 ed è relativa allo svincolo di quota dell'avanzo vincolato per legge: precisamente tale importo era stato precedentemente vincolato per il rinnovo dei contratti decentrati integrativi del personale dipendente ed è stato liberato in quanto non più necessario a tal fine, confluendo così nella quota disponibile dell'avanzo. L'altro componente ammonta ad €.449.769,30 che sono stati erroneamente indicati nella tabella A del modello che riporta le componenti di formazione del risultato di amministrazione da avanzo al 31/12/2018: tale importo, infatti, applicato alla spesa in conto capitale è stato per errore indicato nella riga riguardante i vincoli derivanti da trasferimenti e non, come corretto, in quella relativa ai vincoli da leggi e principi contabili; si invia in allegato”*. L'Ente, per maggiore chiarezza, ha trasmesso i prospetti rettificati.

Al riguardo, si prende atto di quanto rappresentato dall'Ente, sia ordine allo svincolo di quote di avanzo precedentemente destinate a specifici interventi, ora non più necessario, sia quanto alla presenza di errori di compilazione nell'ambito dei prospetti trasmessi nel corso dell'istruttoria.

Dai controlli svolti è emerso, inoltre, che sono stati assunti maggiori accertamenti in conto residui riferiti a risorse vincolate a specifici interventi, a fronte dei quali l'Ente non ha provveduto a vincolare la corrispondente quota di avanzo realizzato al termine dell'esercizio 2019.

Nello specifico, l'Ente ha assunto maggiori accertamenti in conto residui per 165.060,24 euro riferiti a sanzioni amministrative al codice della strada (di cui 164.472,29 euro, afferenti l'art. 208, e 587,95 euro riferiti all'art. 142 del codice della strada).

Nel corso dell'istruttoria, l'Ente ha confermato di non aver disposto alcun vincolo in relazione all'assunzione di tali maggiori accertamenti in conto residui, e di aver disposto un accantonamento nell'ambito del fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 93,53% delle poste attive oggetto di maggior accertamento, con riferimento ad entrambe le tipologie di entrata.

In ordine a tale aspetto, in sede di contraddittorio l'Ente ha specificato che *“Sempre in riferimento alla quota vincolata per legge e principi contabili la Nota indica la necessità di un maggior vincolo di €5.358,72, derivante dalla quota, al netto dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, di maggiore accertamento in conto residui riguardante le sanzioni per violazioni al codice della strada: a tal proposito si riconosce che erroneamente l'Ente non ha provveduto a disporre al 31/12/2019 il vincolo della somma, tuttavia si è provveduto a sanare l'errore in sede di rendiconto 2020, costituendo vincolo di tale importo”*.

Al riguardo, si fa qui espresso rinvio alle motivazioni e agli orientamenti già espressi in base ai quali si ritiene che tale prassi contabile non possa essere considerata rispondente al vigente quadro normativo e a quanto disposto dai principi contabili applicati.

Pertanto, occorre considerare che almeno il 50% dei maggiori accertamenti riferiti alle sanzioni elevate ai sensi dell'art. 208 (pari a 164.472,29 euro), detratto l'accantonamento a FCDE (pari a 153.830,93 euro), deve essere destinato alle finalità specifiche previste dalla legge. Analogamente, per i maggiori accertamenti riferiti a sanzioni elevate ai sensi dell'art. 142 (pari a 587,95 euro), al netto dell'accantonamento a FCDE (pari a 549,91 euro), deve essere destinato alle finalità specifiche previste dalla legge.

Il vincolo ulteriore, dunque, da considerare ai fini della determinazione della componente vincolata per legge e principi contabili è pari a 5.358,72 euro.

Tale quota del risultato, considerando gli elementi complessivamente emersi, deve essere rideterminata in complessivi 2.469.037,30 euro, anziché 2.455.413,64 euro come originariamente definito dall'Ente con l'approvazione del rendiconto.

Complessivamente, la quota vincolata del risultato di amministrazione 2019, considerando anche le componenti vincolate relative ai trasferimenti (pari a 1.528.231,68 euro), ai mutui e prestiti (pari a 234.795,03 euro) e la quota formalmente vincolata dall'Ente (pari a 652.061,52 euro) viene quantificata in 4.884.125,53 euro (anziché 4.870.501,87 euro).

Per quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2019 si ridefinisce con un saldo della parte disponibile pari a 2.736.334,38 euro.

Come rivelato per i precedenti esercizi oggetto di analisi, gli aspetti appena evidenziati in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione costituiscono una irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione risulta di fatto alimentato da risorse, vincolate per legge al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.

Il fenomeno rilevato, sebbene non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta ovvero compensata al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

L'Ente dovrà inoltre valutare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese d'esercizio, soprattutto se di parte corrente.

La Sezione ritiene pertanto necessaria l'adozione di adeguati interventi correttivi.

* * * * *

Dall'esame istruttorio condotto sul rendiconto 2019, è emerso che l'Ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo.

Risulta infatti, anche per l'esercizio 2019, che l'Ente non ha opportunamente considerato le entrate derivanti dai proventi CDS ai fini della movimentazione e rilevazione della cassa vincolata.

Come rilevato per i due esercizi precedenti, quest'ultima risulta costituita e movimentata solo con riferimento alle entrate di parte investimenti ed ai trasferimenti erogati in via anticipata dall'ente finanziatore dell'intervento.

In sede di contraddittorio l'Ente, anche per l'esercizio 2019, non ha fornito ulteriori elementi riferiti alla gestione dei flussi di cassa vincolati.

Si rinvia a quanto evidenziato nella Sezione I della presente deliberazione, sia per gli aspetti interpretativi che per le conseguenti implicazioni sul rispetto delle norme e dei principi contabili previsti per la definizione della cassa vincolata.

Tale irregolarità comporta una distorta rappresentazione dei dati di consuntivo, che deve essere corretta al fine di garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa, il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto e il ripristino della sana gestione finanziaria.

La Sezione ritiene pertanto necessaria l'adozione di adeguati interventi correttivi.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti alle annualità esaminate, che vengono di seguito sintetizzate.

In particolare, con riferimento ai tre esercizi, è emersa la non corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione, con specifico riguardo alla quota vincolata. Conseguentemente, è stata ridefinita la quantificazione della componente libera.

Sono inoltre emerse criticità in ordine alla definizione e alla gestione dei flussi di cassa vincolati.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di tre annualità di bilancio impone tuttavia di valutare le misure consequenziali necessarie con riferimento alla situazione finanziaria e contabile per come definitivamente emersa al termine dell'esercizio 2019, chiedendo l'adozione di interventi correttivi nella misura in cui questi possano essere utilmente condotti al termine di tale esercizio.

PQM

Per quanto esposto, e considerato che per gli aspetti rilevati l'istruttoria non ha evidenziato un pregiudizio immediato sugli equilibri di bilancio, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle irregolarità rilevate e la conseguente richiesta di interventi di rimozione o correzione, volti a ripristinare la sana gestione e gli equilibri di bilancio.

Risultato di amministrazione:

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017, 2018 e 2019, l'Ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del risultato, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre.

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione della cassa vincolata dell'esercizio 2017, 2018 e 2019, l'Ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi, al fine di garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa.

Poiché non si rileva, allo stato, un pregiudizio immediato per gli equilibri di bilancio, i provvedimenti appena richiamati potranno essere assunti con tempi definiti dall'Ente ma comunque non oltre l'approvazione del primo rendiconto successivo alla presente deliberazione. La mancata assunzione dei provvedimenti correttivi verrà valutata nel ciclo di controllo futuro, che non potrà prescindere dagli esiti e dalle (ri)determinazioni definite con la presente deliberazione.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'Ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 26 gennaio 2023.

Il relatore
Fabio Alpini

Il presidente f.f.
Nicola Bontempo

Depositata in segreteria il 15 marzo 2023.

Il funzionario preposto al servizio di supporto
Claudio Felli